

Avv. Giuseppe Versace

Magistrature Superiori

Presidente dell'Associazione "Avvocati di Diritto Scolastico - Associazione Nazionale"

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna - Tel. 051.374634 - Cell. 349.2207586

Pec: giuseppe.versace@pecstudio.it - Email: avv.versacegiuseppe@gmail.com

TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE LAVORO

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

(Ordinanza cautelare decreto di rigetto n. 4294/2024 del 13.12.2024 – R.G.N. 1478/2024/2024 Giudice Dott. Mauro PETRUSA)

CON ISTANZA DI UDIENZA SCRITTA EX ART. 127 TER CPC - OPPURE COLLEGAMENTO DA REMOTO

**CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

(con collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 del D.M. 55/2014 c I bis)

(RICORSO IMMISSIONE IN RUOLO DI DIRIGENTE SCOLASTICO – DIRITTO ALLA SCELTA LEGGE 104/1992)

Per la **Prof.ssa Patrizia GIURLEO**, nata il 31.03.1969 a Erice (TP) e residente a Trapani (TP), Viale Emilia Romagna n. 1/B (C.F.: GRLPRZ69C71D423L), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., dall'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Il sottoscritto *Avvocato Giuseppe Versace* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 – P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma, Largo Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 90141 Palermo, Via Valerio Villareale n. 6 – Pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI DI

tutti i Dirigenti Scolastici, i quali saranno immessi in ruolo di dirigente scolastico a seguito del superamento del Concorso riservato per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui a D.M. 107 dell'8.06.2023, per l'anno scolastico 2024/2025, presso tutte le istituzioni scolastiche delle Regioni Lazio, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, a decorrere dal 1.9.2024 o successivamente.

IN PUNTO A:

**Immissione nel ruolo di dirigente scolastico.
Diritto alla scelta della sede ex art. 33, comma 5, Legge n. 104/1992.**

PROPONE RECLAMO AVVERSO



L'Ordinanza decreto di rigetto n. 4294/2024 del 13.12.2024 – R.G.N. 1478/2024 del Tribunale di Trapani – Sez. Lavoro – Giudice **Dott. Mauro Petrusa**, depositata in data 13.12.2024 e notificata in pari data alla ricorrente al domicilio eletto, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Versace, Via Nicolò Dall'Arca n. 24 – 40129 Bologna, tramite posta elettronica certificata. (doc. AAAA. decreto di rigetto n. 4294/2024 del 13.12.2024).

FATTI. RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA PROCESSUALE.

1. La **Prof.ssa Patrizia Giurleo** è stata (ed alla data di deposito del presente ricorso ancora formalmente è) docente di ruolo presso l'Istituto Istruzione Superiore "R. Salvo" di Trapani dall'1.09.2016 (doc. 1. Certificato di Servizio e Cedolino Paga rata di agosto).

2. La **Prof.ssa Giurleo** ha diritto ai benefici previsti della legge n. 104/1992 in quanto il Figlio Monticciolo Davide, nato il 13.11.2003 ad Erice (TP), e residente a Trapani (TP), Viale Emilia Romagna n. 1/B, è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 a seguito di visita del 10.07.2017, dal Centro Medico Legale INPS di Trapani (doc. 2. Verbale di Invalidità). Inoltre l'attuale condizione clinica del signor Monticciolo non evidenzia alcun miglioramento atteso che, nel corso degli anni, il suo stato di salute è notevolmente peggiorato tanto da divenire irreversibile, come descritto nella relazione effettuata dal Dott. Lima Tommaso, il quale afferma: *"Il ragazzo è stato valutato per una sintomatologia caratterizzata da notevoli difficoltà nella reciprocità sociale e nella relazione interpersonale. Emissione di comportamenti problema. Specificatamente: manifesta gravi difficoltà a modulare in modo flessibile ed appropriato il proprio comportamento sociale. Si sono rilevati episodi di comportamenti problema di tipo disadattivo e disfunzionale con ansia e agitazione (in atto stabilizzati farmacologicamente) a causa della difficoltà ad interpretare gli stati mentali propri ed altrui. Il linguaggio verbale presenta un eloquio limitato a singole frasi. Le capacità di funzionamento adattivo nelle varie aree di abilità sono al di sotto dell'età cronologica. Necessita di tutoraggio e supporto di figure di riferimento. Diagnosi: Disturbo dello spettro dell'autismo livello di gravità 2 in comorbidità con disabilità intellettiva di grado lieve ed eloquio limitato a singole frasi"* (doc. 3. Certificato medico).

3. La ricorrente ha partecipato al Concorso riservato per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui a D.M. 107 dell'8.06.2023 (doc. 4. Domanda di partecipazione Concorso DS).

4. La **Prof.ssa Patrizia Giurleo** in data 12.08.2024, su invito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che invitava i candidati utilmente collocati nei primi 519 posti (e quindi anche la ricorrente) ad indicare l'ordine di preferenza tra le 10 regioni disponibili tramite il servizio POLIS, indicava come ordine di preferenza con la seguente priorità: 1. Lombardia. 2. Emilia Romagna. 3. Piemonte. 4. Veneto. 5. Toscana. 6. Liguria. 7. Lazio. 8. Marche. 9. Friuli Venezia Giulia. 10. Sardegna (doc. 5. Ordine di preferenza).

5. Nel mese di Agosto 2024 è stata pubblicata l'assegnazione ai ruoli regionali a.s 2024/2025 relativa al Concorso Dirigenti scolastici (DM 107/2023), che ha visto la ricorrente assegnata alla Regione Piemonte, che la stessa aveva indicato alla posizione 3 (doc. 6. Assegnazione ai ruoli regionali a.s 2024/2025).

6. L'U.S.R. per il Piemonte, con decreto n. 13957 del 23.08.2024, invitava gli assegnati ai ruoli regionali del Piemonte, ad esprimere le proprie preferenze, delle sedi disponibili evidenziate dallo stesso Ufficio, (doc. 7. Indicazione preferenza sedi). La Prof.ssa Giurleo, indicava l'ordine di preferenza come l'allegato (doc. 8. Elenco sedi).

7. Si evidenzia che la **Prof.ssa Giurleo** gode dei benefici della Legge 104/1992, in quanto il Figlio Monticciolo Davide, nato il 13.11.2003 ad Erice (TP), e residente a Trapani (TP), Viale Emilia Romagna n. 1/B, è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di



gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 a seguito di visita del 10.07.2017, dal Centro Medico Legale INPS di Trapani, con la seguente diagnosi: *"Grave disturbo dello Spettro Autistico"*, minore Invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80) – Indennità di accompagnamento (Cfr. 2. Verbale di Invalidità).

8. In data 25.08.2024, la ricorrente inviava all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, "Richiesta di poter usufruire dei benefici della legge 104/92, per l'assegnazione, nella fase di conferimento dell'incarico di Dirigente Scolastico, DM. 107/2023, della sede più idonea al raggiungimento celere, agevole e urgente della persona da assistere (figlio convivente), portatore di handicap in situazione di gravità (doc. 9. Richiesta).

9. A nulla è valsa la tempestiva e formale richiesta di assegnazione presso la Regione Lombardia (indicata come prima preferenza), comunque distante oltre 1500 Km, dalla propria residenza in quanto il figlio è convivente, a Trapani, a motivo dell'assistenza al figlio portatore di handicap con situazione di gravità.

10. In data 29.8.2024, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Palermo, con decreto 20335, pubblicava le sedi vacanti e/o disponibili dal 1.09.2024, sedi della Provincia di Palermo disponibili per incarichi di reggenza, come da seguente elenco (doc. 10. Decreto n. 20335 dell'USR Sicilia):

Codice I.S. reggenza	Denominazione I.S. reggenza	Comune I.S. reggenza	Cognome	Nome	Motivazione
PAEE03200B	D.D. F. ORESTANO - PA	PALERMO	Benanti	Alessandra	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC81000C	I.C. CAMPOFELICE DI ROCCELLA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	Bellavia	Maria	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC812004	I.C. CIMINNA - DON RIZZO	CIMINNA	Lascari	Giovanna	Conferma reggenza
PAIC817007	I.C. BEATO DON PINO PUGLISI	VILLAFRATI	Buttiglieri	Maria	Conferma reggenza
PAIC818003	I.C. POLLINA/S. MAURO CASTELVERDE	POLLINA	Sauro	Ignazio	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC81900V	I.C. CALTAVUTURO - G. ODDO	CALTAVUTURO	Vento	Salvatore	Rotazione/viciniorità
PAIC82300E	I.C. CHIUSA/SCLAFANI - G. REINA	CHIUSA SCLAFANI	Notaro	Claudia	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC825006	I.C. MONTMAGGIORE BELSITO	MONTMAGGIORE BELSITO	La Mendola	Antonino	Conferma reggenza
PAIC83000N	I.C. PETRALIA SOPRANA	PETRALIA SOPRANA	Celestri	Alberto	Rotazione/viciniorità
PAIC838008	I.C.S. "EMANUELE VENTIMIGLIA"	BELMONTE MEZZAGNO	Russo	Giuseppe	Conferma reggenza
PAIC840008	I.C. CAMPOREALE	CAMPOREALE	Di Maggio	Maria Rita	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC88100E	I.C. PIANA DEGLI ALBANESI	PIANA DEGLI ALBANESI	Roccamatì	Patrizia	Conferma reggenza
PAIC88200A	I.C. PRIZZI	PRIZZI	Zambito	Giuseppe	Rotazione/viciniorità
PAIC884002	I.C.S. SAN GIUSEPPE JATO/S.CIPIRELLO	SAN GIUSEPPE JATO	Ciravolo	Salvatore	Conferma reggenza
PAIC8A000C	I.C. RITA LEVI MONTALCINI - PA	PALERMO	Maffey	Evelina	Conferma reggenza
PAIC8A2004	I.C. SILVIO BOCCONE - PA	PALERMO	Crimi	Daniela	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC8A900V	I.C. G. VASI	CORLEONE	Inglima	Elisa	Conferma reggenza
PAIC8AF00B	I.C. CACCAMO - G. BARBERA	CACCAMO	Anello	Marilena	Conferma reggenza
PAIC8AH003	I.C. CASTELBUONO-F.MINA/PALUMBO	CASTELBUONO	Cancila	Antonella	Conferma reggenza
PAIC8BC00E	I.C. G. FALCONE - CARINI -	CARINI	Guercia	Pasqualina	Conferma reggenza
PAIC8BD00A	I.C. COLLESANO	COLLESANO	Picciurro	Sergio	Anzianità di servizio
PAIC8BL00E	I.C. VILLABATE 1	VILLABATE	Cilluffo	Anna Maria	Rotazione/Viciniorità
PAIS041008	I.I.S. F. PAOLO CASCINO (EX III ALBERGHI)	PALERMO	Greco	Melchiorra	Conferma reggenza
PAIS018007	I.I.S. P. DOMINA PETRALIA SOTTANA	PETRALIA SOTTANA	Pecoraro	Vito	Conferma reggenza
PAPM12000E	ISTITUTO MAGISTRALE DI CACCAMO	CACCAMO	Graziano	Patrizia	Conferma reggenza
PAPC16000R	LICEO SCIENTIFICO SAVERIO PROFETA	USTICA	Guzzetta	Santa	Rotazione
PAIC890009	I.C. POLITEAMA - PA	PALERMO	Granozzi	Giuseppe	Conferma reggenza
PAIC861009	I.C. CARINI - LAURA LANZA	CARINI	Raineri	Antonina	Rotazione
PAIC855002	I.C. RENATO GUTTUSO	PALERMO	Maniscalco	Margherita	Rotazione/viciniorità

11. In data **29.07.2024**, con decreto 32463, l'USR per la Sicilia indica le sedi con incarico di Presidenza (doc. 11. Decreto 32463 del 29.07.2024, incarico di presidenza), (doc. 11.1. Decreto 32463 del 29.07.2024, incarico di presidenza. Allegato).

Stranamente ed in violazione della normativa sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione, l'USR per la Sicilia, per l'anno scolastico 2024/2025, non ha pubblicato il decreto con le sedi scolastiche che verranno date in reggenza.

12. In data **31.07.2024**, con decreto n. 32780 del 31.07.2024, l'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, indica le Operazioni di attribuzione degli incarichi di reggenza ai Dirigenti scolastici per l'a.s. 2024/25 – Modalità di presentazione delle istanze di disponibilità – Criteri di attribuzione (doc. 12. Decreto n. 32780 del 31.07.2024 – incarichi in reggenza).



13. La ricorrente, per non pregiudicare l'esito del concorso che l'ha vista vincitrice, sicuramente accetterà l'incarico dirigenziale presso l'USR Piemonte, come da elenco dove sono state indicate le sedi Piemontesi prescelte (Cfr. doc. 8. Elenco sedi), unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, ivi compresa la certificazione riguardante i diritti ex Legge 104/1992.

14. Tuttavia l'assegnazione disposta dal Ministero convenuto presso la Regione Piemonte è palesemente illegittima, in quanto è, con ogni evidenza, incompatibile con la necessità di assistere il figlio, e quindi svuota totalmente l'effettività della disciplina di cui alla l. 104/1992, godendo peraltro la ricorrente, già prima della predetta assegnazione, dei benefici previsti dalla legge 104/1992, in forza del giudizio della commissione medica del 10.07.2017.

15. I candidati individuati come assegnatari delle sedi della Regione Piemonte (alla quale è stata, illegittimamente, assegnata la ricorrente) saranno convocati per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, dopo il 5 settembre 2024, in quanto si è in attesa della decisione del Tar Lazio, come indicato in premessa, con presa di servizio in data successiva all'emanazione dell'ordinanza e/o Sentenza del Tar Lazio (Cfr. doc. 6. Assegnazione ai ruoli regionali a.s 2024/2025).

16. In vista delle effettive prese di servizio alle quali i vincitori di concorso saranno chiamati a brevissimo tempo (non solo presso la Regione Piemonte), il che comprometterebbe irrimediabilmente il diritto della Prof.ssa Giurleo ad essere assegnata presso una sede vacante e libera in Sicilia vicina al luogo (Trapani) dove è residente con il figlio con disabilità grave bisognoso di assistenza, pertanto si evidenzia che **l'Istituto Superiore "Leonardo da Vinci", Piazza XXI Aprile snc 91100 Trapani (codice meccanografico TPIS01800P) è stato dato in reggenza**, la Prof.ssa Giurleo è stata costretta ad adire in via d'urgenza.

In data **19.10.2024**, si costituiva il Ministero dell'Istruzione e del Merito veniva rappresentato e difeso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio III – Dirigenti scolastici – Personale della scuola – Affari legali e Contenzioso, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del **6.11.2024**, il Giudice si riservava per la decisione e in data 13.12.2024, depositava l'ordinanza impugnata con il presente reclamo.

DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO IN ORDINANZA

La causa veniva decisa con Ordinanza del 13.12.2024 (doc. AAAA. decreto di rigetto n. 4294/2024 del 13.12.2024), nel procedimento ex art. 700 c.p.c., R.G.N. 1478/2024, depositata e comunicata in pari data al sottoscritto, il Tribunale di Trapani, in persona del Giudice del Lavoro Giudice **Dott. Mauro Petrusa**, rigettava il ricorso cautelare promosso dalla **Prof.ssa Patrizia Giurleo**, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, così statuendo:

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal Ministero.

L'art. 413 cpc afferma nel 5° comma che "Competente per territorio per le controversie elative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

La ratio legis è quella di agevolare il prestatore d'opera, dal momento che si presume che costui risieda in prossimità del luogo di lavoro. In sostanza, la competenza territoriale viene a radicarsi nel luogo in



cui, al momento dell'introduzione del processo, il lavoratore lavora e, quindi, presumibilmente risiedeva.

Il fatto che in capo al medesimo lavoratore vengano ad incentrarsi più rapporti di lavoro con la stessa Amministrazione (uno come docente; l'altro, da incardinare, come dirigente) e non deve alterare la ratio appena delineata.

In sostanza, nel caso di specie, l'ultimo incarico ricoperto dalla ricorrente al momento del deposito del ricorso era stato espletato, sia pure come docente, presso l'Istituto Istruzione Superiore "R. Salvo" di Trapani. Ciò è sufficiente a escludere che si versi nell'ipotesi di "rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti" e, conseguentemente a radicare la competenza di questo ufficio, a nulla rilevando la circostanza (assai valorizzata in memoria) che la carriera come dirigente sia ontologicamente distinta da quella di docente e non possa essere considerata come progressione "verticale" in seno alla stessa.

Per tali ragioni, la giurisprudenza richiamata dal Ministero non appare pertinente.

Del resto, a ragionare diversamente, si finirebbe non solo per violare la ratio dell'art. 413 co. 5° sopra evidenziata (finendo per individuare sistematicamente un foro sfavorevole per il lavoratore), ma pure per incentrare in capo al Tribunale di Roma tutte le controversie inerenti al conferimento degli incarichi dirigenziali in tutto il pubblico (non solo nel settore scolastico).

E' però evidente che una soluzione del genere finirebbe per identificare nel Tribunale di Roma una sorta di giudice "speciale" degli incarichi dirigenziali di pubblico impiego, in chiaro contrasto col divieto di cui all'art. 102 Cost.

Venendo al merito: il ricorso è infondato.

A monte, sussistono evidenti perplessità nel comprendere le doglianze della ricorrente.

Il petitum articolato nell'atto introduttivo, infatti, concerne chiaramente l'assegnazione di una sede di lavoro da individuare presso il Comune di Trapani; tuttavia, la ricorrente, chiamata a scegliere la regione di destinazione, ha optato per la Lombardia, ossia, per un luogo che dista circa 1.000 km dalla residenza del figlio da accudire.

Invitata a rendere chiarimenti in ordine alla aporia appena evidenziata, con memoria integrativa del 7.11.2024 la ricorrente ha argomentato spiegando di non aver potuto esprimere la propria preferenza per la Regione Sicilia in quanto il sistema informatico non offriva tale possibilità, attesa la carenza di posti in tale territorio.

A questo punto, non è più chiaro il contenuto della doglianza della ricorrente: se la ricorrente intendeva dolersi del fatto di non aver avuto la possibilità di optare per una sede in Sicilia e, quindi, voleva contestare la scelta del Ministero di non mettere a concorso alcun posto di dirigente in Sicilia (contestazione che, si badi bene, non è presente in ricorso), allora avrebbe dovuto incardinare un giudizio innanzi al G.A. (venendo in rilievo un provvedimento di matrice spiccatamente macro-organizzativa, concernente la gestione delle piante organiche) e sindacare il merito della determinazione assunta dal Ministero in ordine al rispetto dei parametri di "buona amministrazione" (a nulla rilevando il proprio diritto di precedenza ex L. 104/92).

Non avendo però la ricorrente seguito tale strada, ma avendo la stessa sollevato doglianze esclusivamente ancorate alla (riferita) violazione del proprio diritto di accudire il figlio affetto da disabilità, è dirimente la circostanza che, non avendo ella indicato come Regione di preferenza la Sicilia, il Ministero non le avrebbe mai potuto assegnarle una sede in tale territorio. In altre parole, avuto riguardo al contenuto della domanda così come articolata dalla ricorrente, la pretesa dev'essere rigettata già solo per la carenza di una domanda amministrativa di assegnazione in Sicilia.

Ad abundantiam, anche a voler soprassedere sulle considerazioni appena svolte (che sono troncanti), e a voler esaminare il merito della questione, va detto che il diritto della ricorrente ad ottenere una sede di lavoro prossima alla residenza del figlio disabile non è incondizionato.

L'art. 33 co. 5 della L. 104/92 consente infatti la possibilità di scelta della sede solo "ove possibile" e, per costante giurisprudenza, l'assenza di sedi disponibili è considerata come un ostacolo alla possibilità di fruire del beneficio (ex multis Cass. S.U. n. 7945/08).

In altre parole, al momento dell'individuazione delle sedi disponibili le Amministrazioni non sono tenute a tenere conto dei benefici di cui alla L. 104/92, ma devono avere riguardo esclusivamente al



pubblico interesse loro affidato (l'interesse del singolo a fruire dell'agevolazione, quindi, non può mai prevalere sull'interesse collettivo al buon andamento dell'Amministrazione).

E' solo in una fase logicamente e cronologicamente successiva all'individuazione dei posti da coprire, che può trovare spazio il diritto invocato dalla odierna ricorrente, la quale, sui posti individuati come disponibili dalla P.A., avrà un diritto di precedenza.

Da tale premessa scaturisce l'infondatezza della domanda: l'assenza di sedi nel territorio della regione Siciliana è un fatto incontestato (la stessa, ricorrente, infatti, con la memoria depositata il 7.11.24 ammette che i posti disponibili in Sicilia erano "0"). Conseguentemente, la pretesa della Giurleo di essere assegnata a una sede non disponibile va rigettata.

Le conclusioni appena indicate non sono scalfite né dalla circostanza che l'assenza di posti disponibili sia scaturita dalla determinazione della P.A. di coprire i posti liberi in Sicilia con la mobilità interregionale prima che con l'immissione dei nuovi dirigenti (fatto invero riferito dal M.I.M. nella propria memoria), né dalla circostanza (riferita invece dalla ricorrente a pag. 14 del ricorso) che nel territorio siciliano vi sarebbero stati almeno 15 posti disponibili "di fatto".

Sotto il primo aspetto, sul quale (come detto) la competenza è comunque del Giudice Amministrativo, va detto che è prassi diffusa in tutte le Amministrazioni quella di coprire i posti vacanti dando precedenza al personale già in servizio (quindi con maggiore anzianità) rispetto a quello appena assunto.

Sotto il secondo aspetto, invece, ci si può limitare a richiamare la giurisprudenza menzionata in memoria dal M.I.M., la quale chiarisce che non è alla vacanza "di fatto" dei posti che occorre fare riferimento, bensì a quella "di diritto", ossia, ai posti che l'Amministrazione ha scelto, con propria determinazione di voler coprire.

Sul punto, cfr. da ultimo Cass. ord. n. 22885 del 13.08.2021, la quale ha ribadito quanto già affermato con sent. n. 11651/2018, ossia, che il diritto al trasferimento «sussiste ove ricorra il requisito della "vacanza" del posto e ove il posto sia anche reso "disponibile" dalla decisione organizzativa della P.A. di coprire il posto vacante».

Spiega infatti la Corte che «il presupposto della "vacanza" (peculiarità delle organizzazioni pubbliche, in quanto riflesso delle cd. "piante organiche") esprime, peraltro, una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa della P.A. che deve esprimere l'interesse concreto ed attuale di procedere alla sua copertura, rendendo per tal via disponibile la vacanza, pena la compressione delle esigenze organizzative della P.A.».

La vacanza "di fatto" del posto, dunque, è «condizione necessaria ma non sufficiente; l'Amministrazione resta libera di decidere di coprire una data vacanza ovvero di privilegiare altre soluzioni e le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante e che, invece, vanno commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica».

In definitiva, il ricorso va rigettato per difetto del fumus boni iuris.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del carattere cautelare del procedimento, del valore indeterminabile della causa e dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.

Viene applicata una decurtazione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis d att. cpc., essendosi il Ministero difeso a mezzo di proprio funzionario; inoltre, per le medesime ragioni, non vengono liquidate IVA e CPA. **P.Q.M. Rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.170,00 oltre spese generali.**

DIRITTO

Le motivazioni dell'ordinanza reclamata non sono condivisibili.

Il Giudice di prime cure, con l'emissione dell'ordinanza oggi impugnata, in totale confusione, non tiene conto circa la lesione dei diritti riservati alle persone invalide, come



ampiamente dedotto nel ricorso introduttivo; inoltre non si è espresso circa sui diritti dei titolari della Legge 104/1992, in quanto è un diritto Costituzionalmente garantito (Corte Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997).

Vieppiù, la Corte di Cassazione (sent. n. 24015 del 2017, sent. n. 25379 del 2016, sent. n. 9201 del 2012) ha ribadito in materia la necessità di una interpretazione normativa compatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona con handicap, con l'esigenza di addossare al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni.

Con la recente sentenza n. 6150/19 la Cassazione ha confermato che secondo l'art. 33, co 5, Legge 104/92, il diritto del lavoratore che assiste un portatore di handicap grave è esercitabile anche in costanza di rapporto e non soltanto al momento dell'assunzione; proprio per la funzione solidaristica della norma e le esigenze di tutela del soggetto portatore di handicap previste dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU.

La legge n. 104 del 1992, art. 33, co 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000 e, successivamente dall'art. 24, co 1, lett. b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede espressamente che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap grave, coniuge o parente affine entro il secondo grado *“ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*. Tale norma trova applicazione anche per il personale di cui al testo unico in materia di istruzione, come disposto dall'art. 601 D. Lgs. 297/94.

Ancora il Giudice di prime cure non ha minimamente considerato la recente **Sentenza n. 6150/19 la Cassazione** ha confermato che secondo l'art. 33, co 5, L.104/92, il diritto del lavoratore secondo cui chi assiste un portatore di handicap grave è esercitabile anche in costanza di rapporto e non soltanto al momento dell'assunzione; proprio per la funzione solidaristica della norma e le esigenze di tutela del soggetto portatore di handicap previste dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU.

La legge n. 104 del 1992, art.33,co 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000 e, successivamente dall'art. 24, co 1, lett. b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede espressamente che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap grave, coniuge o parente affine entro il secondo grado *“ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*. Tale norma trova applicazione anche per il personale di cui al testo unico in materia di istruzione, come disposto dall'art. 601 D. Lgs. 297/94.

La Prof.ssa Giurleo, non ha potuto scegliere nessuna sede in Sicilia, in quanto la piattaforma dove inserire le sedi, non lo permetteva, altrimenti la reclamante avrebbe inserito una sede Scolastica ad Alcamo, che dista solo 50 km dalla propria residenza.

Nel caso in esame, risulta violato il diritto della ricorrente nella fase di assegnazione del primo incarico, ed è assolutamente frustrante in palese violazione dei diritti della Prof.ssa Giurleo, al fine di accudire il proprio figlio invalido.

L'ART. 33 LEGGE N. 104/92. L'INCISO “OVE POSSIBILE” PONE L'ONERE DELLA PROVA IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE.



Ancora il Giudice di prime cure, non ha preso in considerazione quanto statuito dalla **Corte di Cassazione (sent. n. 24015 del 2017, sent. n. 25379 del 2016, sent. n. 9201 del 2012)** che ha ribadito in materia la necessità di una interpretazione normativa compatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona con handicap, **con l'esigenza di addossare al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili** per lo svolgimento delle mansioni. Il diritto del lavoratore con handicap grave è esercitabile anche in costanza di rapporto e non soltanto al momento dell'assunzione; proprio per la funzione solidaristica della norma e le esigenze di tutela del soggetto portatore di handicap previste dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU.

La **Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza nel 2000** e successivamente adattata **a Strasburgo il 13 dicembre 2007 – all'art. 26** (Inserimento dei disabili) stabilisce che: *“L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.”* A questa Carta l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei Trattati (**Corte Cost. sent. n. 135 del 2002, n. 393e n. 394 del 2006; Corte Cost. sent. n. 349 del 2007, n. 251 del 2008**).

E' in capo ai resistenti provare tale cogente impossibilità del concreto esercizio del diritto ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1992, o quanto meno della minusvalenza del diritto della ricorrente, rispetto ai diritti di altri soggetti contrapposti.

Sussiste, pertanto, il documentato diritto del lavoratore ad essere assegnato innanzitutto nella Regione Sicilia, quale sede di lavoro e, quindi, a prestare servizio nel profilo di Dirigente Scolastico in un'istituzione scolastica della Regione suddetta, al fine di poter continuare a prestare l'assistenza continuativa all'invalido.

Per facta concludentia, l'USR Sicilia dimostra di avere ancora posti assegnabili come da elenco di scuole normodimensionate date in reggenza. Del resto, in questi anni, l'esecuzione delle **numerose** pronunce favorevoli per molti Dirigenti del concorso 2017, beneficiari dei diritti ex Legge 104/92, ha dimostrato la possibilità di rientrare nella propria regione di residenza, anche in Regione Sicilia.

Inoltre nella sentenza **c.d. caso Dello Buono**, il **Tribunale di Venezia** ha affermato il principio secondo il quale le **sedi normodimensionate date in reggenza** sono da considerarsi **sedi disponibili** ed assegnabili a Dirigenti in titolarità.

Sul punto si evidenzia la recentissima **Ordinanza del 22.07.2023, del Tribunale di Vercelli, sez. Lavoro, dott.ssa Baici**: *“ha ordinato al MIM di disporre l'assegnazione del ricorrente ad una sede di servizio, nell'ambito della regione Campania, o di altra Regione limitrofa al luogo di residenza della persana disabile, tra quelle vacanti o disponibili (anche eventualmente in reggenza)”*. (doc. BBBB. Ordinanza del 22.07.2023 Tribunale di Vercelli – doc. CCCC. Decreto di rigetto n. 1492/2023 del 29.9.2023 - RGN. 570/2023 - Tribunale di Vercelli, sez. Lavoro, in composizione collegiale).

Aggiungasi, infine, che per l'a.s. 2024/2025, numerose sedi scolastiche senza titolare in Sicilia saranno affidate in *reggenza* a dirigenti scolastici titolari in altri istituti. Il tutto in palese contraddizione con gli obiettivi che il legislatore e la stessa amministrazione si erano prefissi: superare la lunga e tormentata fase delle *reggenze* - ovverosia di incarichi temporanei che i dirigenti sono tenuti ad accettare in altra scuola contemporaneamente a quello che già ricoprono in qualità di titolari – onde assicurare un (assai) miglior servizio organizzativo rispetto a quello suscettibile di essere reso dai collaboratori (più o meno validi) di cui il reggente deve pur sempre inevitabilmente circondarsi per poter assicurare la conduzione di una scuola.



Oltretutto, molte delle suddette sedi scolastiche in Sicilia destinate a *reggenze* non sono affatto sottodimensionate, di guisa che la scelta dell'amministrazione di sovraccaricare di lavoro dirigenti già titolari in altre scuole, piuttosto che trovare adeguata sistemazione a chi, come la ricorrente, deve assistere quale referente unico un familiare con handicap grave, appare ancor più inopinata e comunque illegittima, siccome lesiva di interessi costituzionalmente protetti in mancanza di valide esigenze organizzative di segno contrario.

SULLA SUSSISTENZA IN SICILIA DI SEDI VACANTI E DISPONIBILI ED IN REGGENZA.

Circa le sedi vacanti e disponibili ed in reggenza, il Giudice di prime cure, non ha sposato la tesi della ricorrente, sul fatto che nella Regione Sicilia ci fossero numerose sedi vacanti e disponibili ed in reggenze, si è fidato della dichiarazione resa in memoria difensiva del MIM, senza che questi producesse la documentazione attestante tale circostanza; tale circostanza ha portato il Giudice di prime cure, dott. Petrusa, ad evidenziare nell'ordinanza oggi reclamata, che non vi fossero delle reggenze, delle sedi vacanti e disponibili; tale circostanza è smentita dalla documentazione che si produce, oltre alla Giurisprudenza di merito, che verrà richiamata successivamente nel presente reclamo, che obbligano il MIM ad assegnare al DS una sede vacante e disponibile ed anche in reggenza.

Si evidenzia all'Ill.mo Tribunale adito, che la presente difesa, dopo numerose certose ricerche, ha palesato che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, NON E' STATO TRASPARENTE, come prevede la legge, rinvenendo tutte le sedi vacanti e disponibili ed in reggenza, che sono state pubblicate, dai vari Ambiti Territoriali Siciliani.

INCARICHI DI REGGENZA A.S. 2024/2025 DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE SICILIA – AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO - DECRETO N. 17370 DEL 28.08.2024.

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Agrigento, con decreto n. 13522 del 28.08.2024, pubblicava gli incarichi di reggenza dei Dirigenti Scolastici per l'a.s. 2024/2025, dall'1.9.2024 al 31.08.2025 (doc. DDDD. Decreto n. 13522 del 28.08.2024), come specificato nel seguente specchietto:



INCARICHI AGGIUNTIVI DI REGGENZA - A. S. 2024/2025				
CODICE MECCANOGRAFICO	ISTITUZIONI SCOLASTICHE DISPONIBILI A.S. 2024/2025	COMUNE SEDE ISTITUZIONE SCOLASTICA DISPONIBILE A.S. 2024/2025	DIRIGENTE SCOLASTICO IN REGGENZA A.S. 2024/2025	MOTIVAZIONE
AGIC812006	I.C. "A. MANZONI"	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	PROVENZANO ROSARIA	CONFERMA REGGENZA SECONDO ANNO
AGIC826004	IC "A.G. RONCALLI"	BURGIO	PILATO PATRIZIA	VICINIORIETÀ SEDE DI RESIDENZA
AGIC82800Q	IC "S.G. BOSCO"	CAMPOBELLO DI LICATA	GIGLIA MARILENA	VICINIORIETÀ SEDE DI TITOLARITÀ E DI RESIDENZA
AGIC81000E	I.O. "L. PIRANDELLO"	LAMPEDUSA E LINOSA	RUSSO ALFIO	VICINIORIETÀ SEDE DI TITOLARITÀ E DI RESIDENZA ANZIANITÀ DI SERVIZIO (A PARITÀ DI CONDIZIONI CON ALTRI RICHIEDENTI)
AGIS013006	I.I.S. "F. RE CAPRIATA"	LICATA	PORRELLO AMELIA	CONFERMA REGGENZA SECONDO ANNO
AGIC85700Q	IC "F. CRISPI"	RIBERA	FERRANTELLI SANTA	VICINIORIETÀ SEDE DI RESIDENZA

**INCARICHI DI POSTI VACANTI E DISPONIBILI ED IN REGGENZA A.S. 2024/2025
DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE SICILIA – AMBITO TERRITORIALE DI
CALTANISSETTA ED ENNA - DECRETO N. 17370 DEL 28.08.2024.**

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, con decreto n. 17370 del 28.08.2024, pubblicava gli incarichi di reggenza dei Dirigenti Scolastici per l'a.s. 2024/2025, dall'1.9.2024 al 31.08.2025, (doc. EEEE. Decreto n. 17370 del 28.08.2024), come specificato nel seguente specchietto:

SEDI VACANTI E DISPONIBILI

Provincia	Codice	Denominazione	Comune
Caltanissetta	CLIC80400G	I.C. "VALLELUNGA-MARIANOPOLI"	VALLELUNGA PRATAMENO
Caltanissetta	CLIC81000V	I.C. "S. QUASIMODO"	GELA
Caltanissetta	CLIC81100P	I.C. "G. VERGA"	GELA
Caltanissetta	CLIC83100X	I.C. "DON L. MILANI"	GELA
Caltanissetta	CLIC81600T	I.C. "MAZZARINO"	MAZZARINO
Caltanissetta	CLIS00900V	I.I.S. "A. DI ROCCO"	CALTANISSETTA
Caltanissetta	CLPC02000X	LICEO CLASS.-LING.-COREUT. "R. SETTIMO"	CALTANISSETTA

SEDI IN REGGENZA



Codice	Denominazione	Comune	
CLIC80400G	I.C. "VALLELUNGA-MARIANOPOLI"	VALLELUNGA PRATAMENO	SALVATORE PARENTI
CLIC81000V	I.C. "S. QUASIMODO"	GELA	MAURIZIO GIUSEPPE TEDESCO
CLIC81100P	I.C. "G. VERGA"	GELA	VIVIANA GRAZIA ALDISIO
CLIC83100X	I.C. "DON L. MILANI"	GELA	CARMELINDA BENTIVEGNA
CLIC81600T	I.C. "MAZZARINO"	MAZZARINO	ADRIANA QUATTROCCHI
CLIS00900V	I.I.S. "A. DI ROCCO"	CALTANISSETTA	LAURA ZURLI
CLPC02000X	LICEO CLASS.-LING.-COREUT. "R. SETTIMO"	CALTANISSETTA	LOREDANA SCHILLACI

INCARICHI DI POSTI VACANTI E DISPONIBILI ED IN REGGENZA A.S. 2024/2025 DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE SICILIA – AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO - DECRETO N. 20335 DEL 29.08.2024.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Palermo, con decreto n. 20335 del 29.08.2024, pubblicava gli incarichi di reggenza dei Dirigenti Scolastici per l'a.s. 2024/2025, dall'1.9.2024 al 31.08.2025 (doc. FFFF. Decreto n. 20335 del 29.08.2024), come specificato nel seguente specchio:

Codice I.S. reggenza	Denominazione I.S. reggenza	Comune I.S. reggenza	Cognome	Nome	Motivazione
PAEE03200B	D.D. F. ORESTANO - PA	PALERMO	Benanti	Alessandra	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC81000C	I.C. CAMPOFELICE DI ROCCELLA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	Bellavia	Maria	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC812004	I.C. CIMINNA - DON RIZZO	CIMINNA	Lascari	Giovanna	Conferma reggenza
PAIC817007	I.C. BEATO DON PINO PUGLISI	VILLAFRATI	Buttiglieri	Maria	Conferma reggenza
PAIC818003	I.C. POLLINA/S. MAURO CASTELVERDE	POLLINA	Sauro	Ignazio	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC81900V	I.C. CALTAVUTURO - G. ODDO	CALTAVUTURO	Vento	Salvatore	Rotazione/viciniorità
PAIC82300E	I.C. CHIUSA/SCLAFANI - G. REINA	CHIUSA SCLAFANI	Notaro	Claudia	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC825006	I.C. MONTMAGGIORE BELSITO	MONTMAGGIORE BELSITO	La Mendola	Antonino	Conferma reggenza
PAIC83000N	I.C. PETRALIA SOPRANA	PETRALIA SOPRANA	Celestri	Alberto	Rotazione/viciniorità
PAIC838008	I.C.S. "EMANUELE VENTIMIGLIA"	BELMONTE MEZZAGNO	Russo	Giuseppe	Conferma reggenza
PAIC840008	I.C. CAMPOREALE	CAMPOREALE	Di Maggio	Maria Rita	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC88100E	I.C. PIANA DEGLI ALBANESI	PIANA DEGLI ALBANESI	Roccamatì	Patrizia	Conferma reggenza
PAIC88200A	I.C. PRIZZI	PRIZZI	Zambito	Giuseppe	Rotazione/viciniorità
PAIC884002	I.C.S. SAN GIUSEPPE JATO/S.CIPIRELLO	SAN GIUSEPPE JATO	Ciravolo	Salvatore	Conferma reggenza
PAIC8A000C	I.C. RITA LEVI MONTALCINI - PA	PALERMO	Maffey	Evelina	Conferma reggenza
PAIC8A2004	I.C. SILVIO BOCCONE - PA	PALERMO	Crimi	Daniela	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC8A900V	I.C. G. VASI	CORLEONE	Inglima	Elisa	Conferma reggenza
PAIC8AF00B	I.C. CACCAMO - G. BARBERA	CACCAMO	Anello	Marilena	Conferma reggenza
PAIC8AH003	I.C. CASTELBUONO-F.MINA'PALUMBO	CASTELBUONO	Cancila	Antonella	Conferma reggenza
PAIC8BC00E	I.C. G. FALCONE - CARINI	CARINI	Guercia	Pasqualina	Conferma reggenza
PAIC8BD00A	I.C. COLLESANO	COLLESANO	Picciurro	Sergio	Anzianità di servizio
PAIC8BL00E	I.C. VILLABATE 1	VILLABATE	Cilluffo	Anna Maria	Rotazione/viciniorità
PAIS041008	I.I.S. F. PAOLO CASCINO (EX III ALBERGH)	PALERMO	Greco	Melchiorra	Conferma reggenza
PAIS018007	I.I.S. P. DOMINA PETRALIA SOTTANA	PETRALIA SOTTANA	Pecoraro	Vito	Conferma reggenza
PAPM12000E	ISTITUTO MAGISTRALE DI CACCAMO	CACCAMO	Graziano	Patrizia	Conferma reggenza
PAPC16000R	LICEO SCIENTIFICO SAVERIO PROFETA	USTICA	Guzzetta	Santa	Rotazione
PAIC890009	I.C. POLITEAMA - PA	PALERMO	Granozzi	Giuseppe	Conferma reggenza
PAIC861009	I.C. CARINI - LAURA LANZA	CARINI	Raineri	Antonina	Rotazione
PAIC855002	I.C. RENATO GUTTUSO	PALERMO	Maniscalco	Margherita	Rotazione/viciniorità

INCARICHI DI POSTI VACANTI E DISPONIBILI ED IN REGGENZA A.S. 2024/2025 DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE SICILIA – AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA - DECRETO N. 3909 DEL 28.08.2024.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Ragusa, con decreto n. 3909 del 28.08.2024, pubblicava gli incarichi di reggenza dei Dirigenti Scolastici per l'a.s. 2024/2025, dall'1.9.2024 al 31.08.2025 (doc. GGGG. Decreto 3909 del 28.08.2024), come specificato nel seguente specchietto:

Istituzione scolastica assegnata	Dirigente scolastico reggente
IC Caruano di Vittoria	DS Anna Caratozzolo
IC Psaumide Camarinense di Santa Crice Camerina	DS Grazia Basile

Inoltre nel sotto elencato specchietto sono elencate tutti i posti vacanti e disponibili ed in reggenza dei sopra citati ambiti Territoriali di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Palermo e Ragusa (doc. HHHH. Tutte le sedi vacanti e disponibili ed in reggenza Regione Sicilia):

ISTITUZIONI SCOLASTICHE VACANTI E DISPONIBILI AL 1/9/2024					
	Provincia	Codice	Denominazione	Comune	ISTITUZIONI SCOLASTICHE VACANTI E DISPONIBILI AL 1/9/2024
1	Agrigento	AGIC81000E	IC - L. PIRANDELLO	LAMPEDUSA E LINOSA	VACANTE E DISPONIBILE
2	Agrigento	AGIC812006	IC - A. MANZONI	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	VACANTE E DISPONIBILE
3	Agrigento	AGIC826004	IC - A.G. RONCALLI	BURGIO	VACANTE E DISPONIBILE
4	Agrigento	AGIC82800Q	IC - S.G. BOSCO	CAMPOBELLO DI LICATA	VACANTE E DISPONIBILE
5	Agrigento	AGIS013006	IIS - F. RE CAPRIATA	LICATA	VACANTE E DISPONIBILE
6	Agrigento	AGIC85700Q	I.C. F. CRISPI	RIBERA	VACANTE E DISPONIBILE
7	Caltanissetta	CLIC80400G	I.C. "VALLELUNGA-MARIANOPOLI"	VALLELUNGA PRATAMENO	VACANTE E DISPONIBILE
8	Caltanissetta	CLIC81000V	I.C. "S. QUASIMODO"	GELA	VACANTE E DISPONIBILE
9	Caltanissetta	CLIC81100P	I.C. "G. VERGA"	GELA	VACANTE E DISPONIBILE
10	Caltanissetta	CLIC81600T	I.C. "MAZZARINO"	MAZZARINO	VACANTE E DISPONIBILE
11	Caltanissetta	CLIC83100X	I.C. "DON L. MILANI"	GELA	VACANTE E DISPONIBILE
12	Caltanissetta	CLIS00900V	I.I.S. "A. DI ROCCO"	CALTANISSETTA	VACANTE E DISPONIBILE
13	Caltanissetta	CLPC20000X	LICEO CLASS.-LING.-COREUT. "R. SETTIMO"	CALTANISSETTA	VACANTE E DISPONIBILE
14	Palermo	PAEE012006	D.D. F. SAVERIO CAVALLARI - PA	PALERMO	VACANTE E DISPONIBILE
15	Palermo	PAIC890009	I.C. POLITEAMA - PA	PALERMO	VACANTE E DISPONIBILE
16	Palermo	PAIC8A2004	I.C. SILVIO BOCCONE - PA	PALERMO	VACANTE E DISPONIBILE
17	Palermo	PAIC855002	I.C. RENATO GUTTUSO	PALERMO	VACANTE E DISPONIBILE
18	Palermo	PAEE03200B	D.D. F. ORESTANO - PA	PALERMO	VACANTE E DISPONIBILE
19	Palermo	PAIC8A000C	I.C. RITA LEVI DI MONTALCINA - PA	PALERMO	VACANTE E DISPONIBILE
20	Palermo	PAIC81000C	I.C. CAMPOFELICE DI ROCCELLA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	VACANTE E DISPONIBILE
21	Palermo	PAIC812004	I.C. CIMINNA -DON RIZZO	CIMINNA	VACANTE E DISPONIBILE
22	Palermo	PAIC817007	I.C. BEATO DON PINO PUGLISI	VILLAFRATI	VACANTE E DISPONIBILE
23	Palermo	PAIC818003	I.C. POLLINA/S.MAURO CASTELVERD	POLLINA	VACANTE E DISPONIBILE
24	Palermo	PAIC81900V	I.C. CALTAVUTURO -G. ODDO	CALTAVUTURO	VACANTE E DISPONIBILE
25	Palermo	PAIC82300E	I.C. CHIUSA/SCLAFANI- G. REINA	CHIUSA SCLAFANI	VACANTE E DISPONIBILE
26	Palermo	PAIC825006	I.C. MONTEMAGGIORE BELSITO	MONTEMAGGIORE BELSITO	VACANTE E DISPONIBILE
27	Palermo	PAIC83000N	I.C. PETRALIA SOPRANA	PETRALIA SOPRANA	VACANTE E DISPONIBILE



28	Palermo	PAIC838008	I.C.S. "EMANUELE VENTIMIGLIA"	BELMONTE MEZZAGNO	VACANTE E DISPONIBILE
29	Palermo	PAIC840008	I.C. CAMPOREALE	CAMPOREALE	VACANTE E DISPONIBILE
30	Palermo	PAIC88100E	I.C. PIANA DEGLI ALBANESI	PIANA DEGLI ALBANESI	VACANTE E DISPONIBILE
31	Palermo	PAIC88200A	I.C. PRIZZI	PRIZZI	VACANTE E DISPONIBILE
32	Palermo	PAIC884002	I.C.S. GIUSEPPE JATO/S. CIPIRELLO	SAN GIUSEPPE JATO	VACANTE E DISPONIBILE
33	Palermo	PAIC8A900V	G. VASI	CORLEONE	VACANTE E DISPONIBILE
34	Palermo	PAIC8AF00B	I.C. CACCAMO - G. BARBERA	CACCAMO	VACANTE E DISPONIBILE
35	Palermo	PAIC8AH003	I.C. CASTELBUONO-F. MINA' PALUMBO	CASTELBUONO	VACANTE E DISPONIBILE
36	Palermo	PAIC8BC00E	I.C. G. FALCONE - CARINI -	CARINI	VACANTE E DISPONIBILE
37	Palermo	PAIC8BD00A	COLLESANO	COLLESANO	VACANTE E DISPONIBILE
38	Palermo	PAIC8BL00E	I.C. VILLABATE 1	VILLABATE	VACANTE E DISPONIBILE
39	Palermo	PAIS018007	I.I.S. P. DOMINA PETRALIA SOTTANA	PETRALIA SOTTANA	VACANTE E DISPONIBILE
40	Palermo	PAIS041008	F. PAOLO CASCINO (EX III ALBERGH)	PALERMO	VACANTE E DISPONIBILE
41	Palermo	PAPM12000E	ISTITUTO MAGISTRALE DI CACCAMO	CACCAMO	VACANTE E DISPONIBILE
42	Palermo	PAPS26000R	LICEO SCIENT. -SAVERIA PROFETA DI USTICA	USTICA	VACANTE E DISPONIBILE
43	Palermo	PAIC8AB004	I.C. "RITA ATRIA" DI PALERMO	PALERMO	VACANTE E DISPONIBILE
44	Siracusa	SRIC85400T	I.C. "V. MESSINA" DI PALAZZOLO ACREIDE	SIRACUSA	VACANTE E DISPONIBILE
45	Ragusa	RGIC80600G	S.A. GUASTELLA	CHIARAMONTE GULFI	VACANTE E DISPONIBILE
46	Ragusa	RGIC81400E	PSAUMIDE CAMARINENSE	SANTA CROCE CAMERINA	VACANTE E DISPONIBILE
47	Ragusa	RGIC83500G	I.C. CARUANO DI VITTORIA	VITTORIA	VACANTE E DISPONIBILE

Ma in data **31.07.2024**, con decreto n. 32780 del 31.07.2024, l'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, indicava le Operazioni di attribuzione degli incarichi di reggenza ai Dirigenti scolastici per l'a.s. 2024/2025 – Modalità di presentazione delle istanze di disponibilità – Criteri di attribuzione (Cfr. doc. 15. Decreto n. 32780 del 31.07.2024 – incarichi in reggenza).

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 4 COMMA 1, 32, 38 E 97 COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 6 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (TUE) E DELL'ART. 26 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, DELL'ART 33, C. 5 DELLA L. N. 104/1992, DELL'ART. 601 DEL D.LGS. N. 297/1994.

Ancora il Giudice di prime cure dott. Petrusa, non ha preso in considerazione il *principio di uguaglianza* ed il più generale *principio di ragionevolezza* ex artt. 3 e 97 Cost. alla luce dei quali la Legge, nel perseguimento del prioritario obiettivo del buon andamento della Pubblica Amministrazione, deve in ogni caso regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione solo ed unicamente nella diversità delle situazioni disciplinate.

I principi generali di uguaglianza e non discriminazione, tra dipendenti della medesima PA, vietano ogni trattamento differenziato nei confronti dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni non apparendo sorretta da adeguata *ratio* giustificativa la diversità di trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti privati.

Invero il suddetto principio di non discriminazione è desumibile non solo dall'art. 14 e dall'art. 1 del Protocollo n. 12 della CEDU., dall'art. 69 del Trattato istitutivo della CECA, reso esecutivo in Italia con legge 25.06.1952, n. 766, dall'art. 119 del Trattato istitutivo della CEE del 25.3.57, reso esecutivo con legge 14.10.1957, n. 1203, dalla Carta sociale europea, approvata il 18.6.61 e resa esecutiva con legge 3.07.1965, n. 929, ma anche dall'art. 151 del TFUE, dalle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE., che sanciscono un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché, più in generale, dall'art. 20 della carta di Nizza, secondo cui ogni individuo, senza discriminazioni, ha diritto a uguale retribuzione per uguale lavoro, non essendo consentite differenziazioni tra il personale che svolge le stesse mansioni. Sul punto la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** ha sottolineato che il **"principio della parità di trattamento, che fa parte dei principi generali del diritto dell'Unione e il cui carattere fondamentale è sancito dall'art. 20 della Carta di Nizza, esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa"** (v. Corte Giustizia UE. sentenza Chatzi del 16.09.2010, punti 63 e ss; in senso conforme v. anche: Corte Giustizia UE. sentenza



5.06.2008, causa C-164/07, Wood, punto 13, CGUE. Sturgeon e a., punto 48, CGUE. 22.12.2010, Gavieiro e Iglesias Torres, C- 444 e 456 del 2009, punto 41, nonché CGUE. INPS 10.06.2010, causa C- 395/08 e C-396/08, la quale precisa che “58. Il divieto di discriminazione sancito dalla direttiva 2000/78 altro non è che l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza, che rappresenta uno dei principi fondamentali del diritto dell'Unione, v. Sent. 12.10.2004, causa C-313/02, Wippel, Racc. pag. I-9483, punti 54 e 56). Anche la **direttiva 2000/78/CE** del Consiglio del 27 novembre 2000, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché, più in generale, con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12.12.2007.

Ad ogni modo, per consolidata giurisprudenza della Consulta **“Il principio di uguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni”** (sent. Corte Costituzionale n. 15 del 1960), **“poiché l'art. 3 Cost. vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli”** (sent. Corte Costituzionale n. 96 del 1980). Quindi **“si ha violazione dell'art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non sostanzialmente identiche”** (sent. Corte Costituzionale n. 340 del 2004).

oooOOOooo

Ancora anche questo importantissimo aspetto è stato sottovalutato e non preso in considerazione dal Giudice di prime cure, che l'art. 33, co. 5, della L. 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, nel testo originario, disponeva che *“Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede”*. Detta norma è stata poi modificata dall'art. 19 della L. 8.3.2000 n. 53, in particolare con la soppressione dell'inciso “con lui convivente”.

Nel contempo, l'art. 20 della stessa L. n. 53/2000 aveva previsto che *“Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano (...) ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente”*.

Successivamente, però, **l'art. 33 della L. n. 104/1992 è stato modificato dall'art. 24 della L. 4.11.2010 n. 183**, il quale ha eliminato i requisiti della **“continuità ed esclusività”** dell'assistenza per fruire dei permessi mensili retribuiti, introducendo il principio del **“referente unico”** per ciascun disabile, ovvero del riconoscimento del permesso mensile retribuito a non più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità, fatta salva la possibilità per i genitori, anche adottivi, di fruirne alternativamente, per l'assistenza dello stesso figlio affetto da grave disabilità.

L'art. 24 della L. 183/2010, infine, ha espunto dalla formulazione dell'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 quel requisito della **“convivenza”** già deprecato dalla giurisprudenza. Il legislatore è poi intervenuto nuovamente nella materia dei permessi mensili retribuiti per l'assistenza a persone con disabilità grave, in sede di attuazione della delega di cui all'art. 23 L. n. 183/2010 cit, poi attuata dal D. Lgs. n. 119/2011 ed in particolare dall'art. 6 con



cui si è disciplinata la disciplinata l'ipotesi del cumulo dei permessi mensili retribuiti in capo al dipendente che presti assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave.

Pertanto, nell'attuale formulazione, risultante anche dalle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 6, co 1, lett. a), D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 119), l'art. 33 L. 104/1992 così recita:

- ✓ al comma 3: **"A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti";**
- ✓ al comma 5: **"Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".**

In sostanza, per effetto delle sopravvenute modifiche legislative, il diritto all'assegnazione presso la sede più vicina al domicilio della persona da assistere viene ora riconosciuto al lavoratore che assiste una o più persone con handicap in situazione di gravità, anche nel caso in cui difettino i requisiti della **"continuità"** e della **"esclusività"** dell'assistenza ed a prescindere dalla convivenza con il familiare.

Ciò doverosamente premesso, nel caso di specie, la ricorrente presta assistenza in qualità di *referente unico* del Figlio Davide affetto da *handicap grave*, descritto in narrativa, in quanto ha gravissime patologie, residente con i propri genitori in Trapani, viale Emilia Romagna n. 1/B.

**SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA.
SUL FUMUS BONI IURIS.**

**SI RICHAMA QUANTO EVIDENZIATO NEL RICORSO INTRODUTTIVO CHE ANCHE
IN QUESTA SEDE SI INTENDE TRASCRITTO INTEGRALMENTE**

GIURISPRUDENZA DI MERITO RELATIVA AI DIRIGENTI SCOLASTICI – L. 104/1992

Anche in questa sede vengono richiamati le Ordinanze e Sentenze emesse dai vari Tribunali Italiani che si sono espressi circa il diritto di precedenza dei beneficiari (Dirigenti Scolastici) relativi alla Legge 104/1992.

Ordinanza n. 2304/2019 del 4.9.2019 del Tribunale di Siena nella persona del Giudice del Lavoro, Dott. Delio Cammarosano. Ordinanza del 25.09.2019 il Tribunale di Napoli Nord, n. 49741/2019. Tribunale di Rovigo, sez. Lavoro, la Dott.ssa A. Paulatti, con l'Ordinanza Accoglimento totale n. 2108/2019 del 29.10.2019.



Tribunale di Bologna, Giudice del Lavoro, Dott.ssa M. L. Pugliese, con l'Ordinanza Accoglimento totale n. 6788/2019 dell'8.10.2019. Tribunale di Latina, Sez. lavoro, Giudice dott.ssa Simona Marotta, ha emesso l'Ordinanza di accoglimento totale n. 2678/2019 del 5.3.2019. Ordinanza del 10.09.2020, Tribunale di Trani. Tribunale Roma 04.09.2019. Tribunale Pistoia 24.10.2019). Tribunale Torino, Sez. lav. 9.06.2017, n. 1248. V. anche Tar Lazio, sentenza n. 7104 del 3.06.2019). Sentenza del 27.01.2021 emessa dal Tribunale di Prato, Sez. lavoro - Giudice dott.ssa C. Mancini. Corte d'Appello di Ancona, Sezione Lavoro, Sentenza n. 47/2021 del 28.01.2021. Sentenza del 3.2.2021, dal Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, dott.ssa Anna Menegazzo.

Si richiama la seguente la seguente Giurisprudenza relativa al diritto di precedenza *ex legge 104/1992* dei vari Tribunale Italiani: **Ordinanza n. 36001/2019 del 27 settembre 2019, il Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Paola Marino - in data 01.10.2019 il Tribunale di Roma - IV Sez. Lavoro - Giudice Dott.ssa Donatella Casari - Il Tribunale di Termine Imerese, sez. Lavoro con Ordinanza Accoglimento totale n. 17136/2019 del 15.10.2019 - il data 8.10.2019, il Tribunale di Grosseto - Sez. lavoro, Giudice Dott. Giuseppe Grosso, con l'Ordinanza Accoglimento totale n. 1625/2019. Il 29 ottobre 2019, con la sentenza n. 60/2019, il Tribunale di Lecco - Sez. Lavoro, Giudice dr. Marcantonio. Il Tribunale di Reggio Calabria - Ordinanza Accoglimento totale del 4.11.2019 - Giudice del Lavoro Dr. Francesca Patrizia Sicari - In data 23.10.2019, anche il Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Maria Ida Scotto, con l'Ordinanza Accoglimento totale n. 3661/2019 del 23.10.2019 - Il Tribunale di Siena - Sez. Lavoro, Giudice Dott. Cammorosano, con Sentenza n. 273/2019 del 10.12.2019 - Il Tribunale di Reggio Calabria - sez. Lavoro, in composizione collegiale, con decreto di rigetto n. 98/2020, confermando l'Ordinanza Accoglimento totale n. 18661/2019 del 4.11.2019.**

Inoltre anche i **Giudici del Lavoro dei Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, Ancona, di Alessandria e Palmi**, hanno confermato il Diritto di precedenza *ex Legge 104/1992* ai Neo Dirigenti scolastici, da considerarsi qui integralmente riportate e trascritte (**Ordinanza Accoglimento totale n. 27759/2019 del 18.11.2019. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; Ordinanza Accoglimento totale n. 169/2020 del 20.01.2020. Tribunale di Palmi; Ordinanza Accoglimento totale n. 339/2020 del 31.01.2020. Tribunale di Ancona; Ordinanza Accoglimento totale n. 14/2020 del 24.01.2020. Tribunale di Alessandria**). In data 5.3.2020, con Sentenza n. 78/2020 il Tribunale di Ancona - Sez. Lavoro, dott.ssa Arianna Sbanò. In data 12.03.2020, il Tribunale di Locri (RC), Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Antonella Crea, con Ordinanza Accoglimento totale n. 3025/2020 - In data 09.06.2020, il Tribunale di Alessandria, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Valeria Ardoino, con Ordinanza Accoglimento totale n. 1188/2020 - Il Tribunale Ordinario di Macerata, Sez. lavoro, Giudice Dott.ssa Germana Russo, con l'Ordinanza di Accoglimento totale n. 1141/2020 del 13.07.2020 - In data 17.07.2020, il Tribunale di Macerata, sez. Lavoro, Dott.ssa G. Russo - Tribunale di Castrovillari, Sez. Lavoro, Dott.ssa Anna Caputo, con Ordinanza del 30.10.2017, depositata in data 7.11.2017 - Il Tribunale di Foggia, Sez. lavoro, con sentenza n. 4480 del mese di novembre 2019. Sentenza 47-2021 del 28.01.2021 - IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD. Ordinanza accoglimento totale n. 2845-2021 del 10.2.2021 - Tribunale di Torino. Sentenza n. 916-2021. Corte d'Appello di Milano. Ordinanza del 23.07.2021 - Tribunale di Roma. Tribunale Siracusa Sez. lavoro, Sent., 30-01-2020. Ordinanza Accoglimento totale n. 29795-2021 del 2.10.2021 - Tribunale di Napoli. Trib. Livorno ord. 2449-2021 del 04.09.2021. Tribunale di Castrovillari, decreto del 28.10.2021. Sentenza n. 916-2021. Corte d'Appello di Milano. Ordinanza del 22.07.2023 Tribunale di Vercelli. Ordinanza n. 5187-2020 del 27.08.2020 - Tribunale di Cassino. Ordinanza n. 2449-2020 del 04.09.2020 - Tribunale di Livorno. Decreto inaudita altera parte del 17.09.2021, emesso Tribunale di Sondrio. Ordinanza del 28.09.2021 - Tribunale di Ancona. Sentenza del 3.2.2021. Tribunale di Venezia.



Sentenza 20.04.2021. Tribunale di Venezia. Ordinanza n. 4287-2021 del 17.08.2021 - Tribunale di Venezia.

Si evidenzia la **Sentenza n. 1065/2022 del 14.12.2022, emessa dal Tribunale di Locri, sez. Lavoro, dott. Salvatore La Valle. La Sentenza n. 725/2023 del 06.04.2023, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lavoro, dott. Arturo D'Ingianna.**

Ancora sul punto si evidenziano la recentissima **Sentenza 153-2023 del 21.06.2023 - Tribunale di La Spezia. Sentenza 2060-2023 del 4.7.2023 - Tribunale di Bari.**

La **Sentenza 502/2023 del 25.05.2023 - Corte d'Appello di Milano, dichiarava inammissibile l'appello proposta dal MIN, con le seguenti motivazioni:**

Tanto premesso, l'impugnazione proposta dal MIUR – sia pure ammissibile – è tuttavia nel merito infondata e non può pertanto trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Le censure rivolte dal Ministero all'applicazione della l. 104/1992 – operata dal TRIBUNALE – alla procedura concorsuale oggetto di causa nella sua globalità, comprensiva della prima fase di livello nazionale, non appaiono ad avviso della Corte condivisibili.

Come è noto, il concorso per la dirigenza scolastica si articola nella formazione di una graduatoria nazionale, in base alla quale i vincitori scelgono l'ambito regionale di assegnazione, seguita da una successiva fase in cui – all'interno di quest'ultimo ambito – viene individuata la sede di primo incarico.

La tesi ministeriale, secondo cui le prerogative stabilite dalla citata disciplina potrebbero attuarsi unicamente nell'ambito regionale appare priva del necessario appiglio normativo e si pone in contrasto con le primarie esigenze di tutela, ad essa sottese.

Sotto il primo aspetto, l'odierno appellante richiama – a sostegno delle doglianze svolte nel primo motivo di gravame – il DM n. 137/2017, dal quale sarebbero, a suo avviso, desumibili la portata nazionale del concorso e la conseguente necessità di stabilire una prima graduatoria generale basata unicamente sul merito.

Come è noto, tale DM contiene il "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

Nelle premesse, esso richiama il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2-ter, riguardante la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

L'art. 1 del medesimo Decreto, sotto la rubrica "Oggetto", prevede: "il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e definisce le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso medesimo".

Ciò detto, occorre esaminare il contenuto delle norme richiamate dal DM n. 137/2017, nelle parti sopra riportate.

L'art. 1 co. 2 ter del DL 7.4.2014 n. 58, conv. con mod. in L. n. 87/2014, menzionato nelle premesse di detto DM, stabilisce che:

"entro il 31 marzo 2015, è bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti



già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico”.

A propria volta, l'art. 29 co. I d. lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e citato dall'art. 1 del DM 137/17, prevede quanto segue:

“il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo”.

Infine, l'art. 25 del medesimo d. lgs. n. 165/2001 (anch'esso nominato nell'art. 1 del Regolamento in esame) è rubricato “Dirigenti delle istituzioni scolastiche” e, nell'istituire tale figura, ne regola dettagliatamente funzioni e competenze.

Il quadro normativo così tracciato, pur evidenziando la portata nazionale del concorso in questione, non consente – tuttavia – di ritenere perciò solo preclusa l'applicazione delle prerogative stabilite all'art. 33 l. n. 104/92, fin dalla formazione della prima graduatoria generale di merito.

Nessun elemento in tal senso è ricavabile dalla disciplina della procedura, stabilita dalle fonti primarie e dal Regolamento, invocati dal Ministero, che non contengono alcuna espressa esclusione, né alcuna disposizione incompatibile con la piena attuazione della tutela della disabilità in ogni fase della procedura.

Non appare, infatti, comprensibile per quale ragione l'estensione del reclutamento ai posti vacanti in tutte le ragioni impedirebbe il riconoscimento del titolo di preferenza stabilito dalla l. 104/92, già in vista della scelta dell'ambito regionale di assegnazione del candidato risultato vincitore.

Pertanto, la disposizione dettata dall'art. 15 del bando di concorso, secondo cui l'applicazione degli artt. 21 e 33, l. n. 104/92 sarebbe riservata al singolo Ufficio Scolastico



Regionale “nell’assegnazione della sede di servizio”, vale a dire nella fase successiva alla scelta della regione, appare priva di alcun supporto nelle fonti sovraordinate.

Essa non può, pertanto, in alcun modo prevalere sulla disciplina generale – di rango primario – volta alla tutela delle esigenze di assistenza e integrazione sociale delle persone con disabilità, dettata dalla l. 104/1992, con la quale la stessa si pone in insanabile contrasto. Le prerogative del familiare dedito all’assistenza del disabile, se confinate alla sola fase regionale, possono – infatti – risultare in concreto totalmente vanificate.

Emblematico appare il caso di specie, in cui PELLEGRINI – pacificamente titolare dei diritti ex l. 104/1992 per l’assistenza alla madre residente a RUVO DI PUGLIA – è stata posta in condizione di scegliere la sede con priorità nell’ambito della LOMBARDIA, regione individuata in base alla graduatoria nazionale.

Superfluo rilevare la sostanziale inutilità della precedenza così esercitata.

Proprio la fattispecie oggetto del presente giudizio evidenzia nel modo più efficace come l’effettiva attuazione delle finalità, cui la l. 104/92 è preposta, ne richieda l’applicazione fin dalla prima fase della procedura concorsuale: quella dedicata alla scelta dell’ambito regionale di assegnazione del singolo vincitore, che costituisce lo snodo primario della distribuzione dei dirigenti scolastici sul territorio.

Il TRIBUNALE, nel riconoscere a PELLEGRINI il diritto ad esercitare i diritti garantiti dalla citata normativa nell’ambito della graduatoria generale di concorso, ne ha – pertanto – operato un’applicazione del tutto corretta ed esente dalle critiche svolte dal MINISTERO nel primo motivo di gravame.

Parimenti immune da censure appare, ad avviso della Corte, la ripartizione dell’onere probatorio compiuta dal primo Giudice, sotto il duplice profilo dell’esistenza di posti vacanti e disponibili e della mancanza di altri beneficiari della tutela ex l. 104/1992, meglio collocati in graduatoria rispetto all’odierna appellata.

Quanto al primo aspetto, va anzitutto rilevato come – da un lato – le sedi assegnate in reggenza esulino dall’ambito attuativo del diritto di cui all’art. 33 l. n. 104/92, riferibile unicamente ai posti vacanti e disponibili.

Dall’altro, tuttavia, la sussistenza di questi ultimi nel caso di specie è dimostrata dalla pendenza stessa della procedura concorsuale oggetto di causa.

Le disposizioni di legge sopra riportate evidenziano, infatti, come il concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici sia volto alla copertura delle vacanze di organico verificatesi nei singoli ambiti regionali coinvolti.

Non può, pertanto, ritenersi pertinente al caso di specie la pronuncia n. 1396/2006 – invocata da parte appellante – mediante la quale il Supremo Collegio ha posto a carico del lavoratore l’onere probatorio attinente all’esistenza di posti vacanti e disponibili, su cui esercitare il diritto in questione.

Tale precedente, infatti, riguarda l’attuazione delle prerogative ex l. 104/92 – non già nell’ambito di una procedura concorsuale – bensì nel corso di un rapporto di impiego già in atto, caso in cui compete all’interessato l’indicazione delle sedi idonee all’invocato trasferimento.

Indicazione superflua laddove – come nella fattispecie per cui è causa – sia stata l’Amministrazione stessa ad individuare e mettere a concorso i posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale, ai fini del reclutamento dei dirigenti scolastici.

Con riguardo, poi, all’inesistenza di candidati dotati di titoli prevalenti, non appare configurabile alcun onere probatorio in capo alla lavoratrice, priva di alcuno strumento per accertare se altri vincitori del concorso, meglio collocati in graduatoria, vantino la tutela stabilita dalla l. 104/92.

I basilari principi di vicinanza della prova impediscono, ad avviso della Corte, di onerare l’odierna appellata la prova relativa all’assenza di titolari dei diritti ex l. 104/92, con punteggi superiori al suo, in numero superiore alle 17 sedi messe a concorso nella regione PUGLIA.

Trattasi, infatti, di dati in possesso del solo MINISTERO, il quale nulla ha specificamente dedotto sul punto, così come in ordine ad eventuali esigenze tecniche o organizzative, ostative



all'invocato trasferimento (la cui allegazione e prova grava pacificamente sulla parte datoriale: v. ad es. Cass. n. 6150/2019).

Anche con riguardo alla ripartizione degli oneri probatori, le doglianze svolte dal MINISTERO vanno, pertanto, disattese.

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.

Dette spese vanno distratte in favore del Difensore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.

Pur trattandosi di procedimento instaurato dopo il 1°.2.13, non va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, trattandosi di impugnazione proposta da ente facente parte della p.A..

In tal senso si è condivisibilmente pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza 8.5.2014, n. 9938, secondo la quale

*“il contributo unificato ha natura tributaria e tale natura conserva anche relativamente al raddoppio previsto dal citato art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 che ha introdotto il comma I - quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, atteso che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova norma non vale a modificarne la sostanziale natura di tributo. Relativamente ai giudizi in cui sia soccombente la P.A., è principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso con la conseguenza che l'obbligo non sorge. Di conseguenza, in tale particolare ipotesi, nel provvedimento giurisdizionale “non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile” (nello stesso senso, v. Circ. Ministero della Giustizia 6.7.2015). **P.Q.M.** Conferma la sentenza n. 2275/2020 del Tribunale di MILANO; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado”.*

Si segnala **la recentissima Ordinanza del 27.09.2024, Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro, dott.ssa Angela Vitarelli**, (doc. IIII. Ordinanza del 27.09.2024 del Tribunale di Foggia, Sez. lavoro, Dott.ssa Angela Vitarelli) ha statuito:

La domanda cautelare è fondata, sussistendo tanto i requisiti del fumus boni iuris che del periculum in mora.

Ai sensi dell'art 33 comma 5 della legge nr 104/1992, “il lavoratore di cui al comma 3 (ossia il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assista una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona in condizione di handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, ovvero siano affetti anche essi di patologie invalidanti ovvero siano deceduti o mancanti) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede”.

A sua volta, l'art. 601 d.lgs. 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di



mobilità” (co. 2). L’interpretazione delle disposizioni richiamate si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l’istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l’unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall’inciso “ove possibile” (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997). E’ stato, altresì, precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l’espletamento dell’attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002).

Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l’orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l’inciso “ove possibile” richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27.03.2008, n. 7945).

Il diritto di scelta della sede di lavoro può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche successivamente e, in tal caso, sia quanto la situazione di handicap intervenga a rapporto in corso, sia quando preesista ma l’interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza (v. da ultimo Cass. civ. sez. lav. 16298/ 2015).

Con riguardo alla fattispecie in esame, l’art 9 CCNL Personale Dirigente Area V 2010, relativo al mutamento dell’incarico, prevede che: “ Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall’ inizio di ogni anno scolastico e accademico. Il mutamento dell’incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri :(...) c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale di provenienza e con il consenso del Dirigente dell’ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l’esito comunicato entro il successivo 15 luglio (...)”.

Premesso il quadro normativo di riferimento, si osserva che il ricorrente ha fornito prova di essere il referente unico per l’assistenza della propria madre invalida, portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3. Co. 3 L. 104/1992 (cfr. doc. 13. Verbale Commissione medica di Termoli – affollato al fascicolo del ricorrente).

Ha dedotto che la propria madre disabile ha bisogno di assistenza continuativa, non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, abita nello stesso Comune del ricorrente, dove non vi sono altri conviventi, parenti o affini entro il terzo grado idonei a prestare assistenza continuativa e che pertanto il ricorrente è referente unico in grado di provvedere all’assistenza della Madre, in quanto il proprio fratello, Adamo Romano, per motivi di salute non può assistere la madre, essendo invalido civile con percentuale del 74% (doc. 14. Verbale Commissione Medica di Campobasso – affollato al fascicolo del ricorrente). Quest’ ultimo, peraltro, ha sottoscritto dichiarazione, versata in atti, avente ad oggetto la propria impossibilità di prendersi cura della propria madre (doc. 15. – affollato al fascicolo del ricorrente). Il ricorrente ha, inoltre, dedotto e documentato che, presso la Regione Molise erano disponibili numerose sedi scolastiche destinate alla reggenza, sebbene non sottodimensionate e che tale evento dimostrerebbe l’oggettiva e concreta possibilità di effettuare la mobilità interregionale invece negatagli.

La prospettazione del ricorrente merita accoglimento.



Sul punto, giova rilevare che su questione analoga si è già espresso questo Tribunale, accogliendo un analogo ricorso cautelare nonché respingendo il relativo reclamo presentato dal Ministero dell'Istruzione con ordinanza del 25.11.2020 (rg. 7135/2020), sulla base di argomentazioni qui condivise: «La difesa di parte resistente ha evidenziato, sulla base dei dati documentali provenienti dal Ministero, che alcuni dirigenti scolastici che hanno ottenuto la mobilità interregionale non erano in possesso di disabilità personali né tantomeno, si trovavano in situazioni familiari di assistenza tali da poter beneficiare con priorità del trasferimento. In effetti dalla documentazione si evince che il dirigente scolastico De Simone ha dichiarato e certificato una invalidità riconosciuta dalla Commissione di invalidità civile pari soltanto al 46% mentre la dirigente Mancino ha dichiarato e certificato una invalidità pari al 55%, aggiungendo di dover assistere un genitore portatore di handicap non grave. Quanto ai dirigenti Di Ture, Nappi, Barone e Nunziata, dalla certificazione della Commissione di invalidità civile non si evince il riconoscimento dello status di portatore di handicap con invalidità superiore al 67%, né emerge aliunde che gli stessi siano affetti da minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648. Infine, avendo riguardo alla dirigente Viggiano, nella domanda di mobilità interregionale la stessa ha dichiarato, tra le motivazioni addotte che “il marito necessita di aiuto nell’assistenza della figlia disabile ai sensi dell’art. 3 co. 3 della legge n. 104/1992 destinataria di indennità di accompagnamento”; quindi non sussiste in capo alla predetta dirigente il diritto di precedenza ai sensi dell’art. 21 della legge n. 104/1992, né la figlia minore disabile risulta priva di assistenza, posto che se ne occupa in via principale il padre. In definitiva, risulta documentalmente provata la sussistenza di almeno 7 posti disponibili presso l’ambito territoriale richiesto, stante l’assegnazione degli stessi a dirigenti che non possono vantare il diritto di precedenza di cui all’art. 33 l. 104/1992. Risulta pure che 13 dirigenti trasferiti per mobilità interregionale non hanno rispettato il vincolo triennale presso la sede di assegnazione, essendo ancora in corso il relativo contratto stipulato con l’USR di provenienza..”.

Dunque, pur in presenza di posti vacanti e disponibili, il ricorrente veniva illegittimamente pretermesso, sebbene in possesso dei requisiti di cui alla legge 104/1992.

Nel descritto contesto, sarebbe stato onere del Ministero, a fronte dell’evidente error in procedendo posto in essere, fornire rigorosa prova dell’impossibilità di assegnare al ricorrente la sede più prossima al domicilio dell’assistita, ossia l’indisponibilità di sedi nella Regioni indicate nella domanda di mobilità, scorrendo l’ordine delle indicazioni preferenziali dallo stesso espresse e prendendo specifica posizione sulle vacanze indicate dal ricorrente, come sopra elencate.

Tale onere probatorio non è stato assolto dal MIM, per tal via obliterando il ricorrente legittimato poziore.

Giova peraltro rilevare che la più recente giurisprudenza ha infatti inteso garantire l’effettiva applicazione della disposizione di cui all’ art 33 comma 5 della l. 104/1992 anche in costanza di rapporto di lavoro e non solo all’ atto dell’assunzione, evidenziandone la ratio solidaristica (Cass 6150/2019).

Sotto altro profilo si osserva che l’ art. 33 co. 5 L. 104/ 1992 è posto a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti e afferenti il diritto fondamentale delle persone disabili di ricevere adeguata assistenza dai propri familiari, pertanto deve ritenersi *lex specialis*, prevalente, oltre che sulle norme di rango sublegislativo che prevedono vincoli di permanenza del DS presso l’istituzione scolastica (v. DM 635/2015), anche sulla norma di cui all’ art. 35 co. 5 bis D. Lgs. 165/2001, che prevede un vincolo di inamovibilità pluriennale del dipendente (art. 35 co. 5 bis D. Lgs. 165/2001) (Trib. Milano sent. 1188 /2018).

Pertanto, l’accoglimento del ricorso in oggetto, non implica, ad avviso di chi scrive, alcun pregiudizio irreparabile per l’organizzazione della Dirigenza Scolastica delle Regioni indicate nella domanda di mobilità del ricorrente.

Invero, nella propria memoria di costituzione, l’Amministrazione resistente non ha specificamente contestato la previsione, per l’anno scolastico appena iniziato, di sedi assegnate in reggenza nella regione Molise, nemmeno contestando la specifica allegazione del ricorrente in merito al non sottodimensionamento delle stesse. (cfr. doc. 17. Decreto n.



105 del 15.07.2024 USR Molise, allegato al fascicolo del ricorrente), ovvero in merito alla disponibilità di sedi per il reclutamento di nuovi dirigenti scolastici (cfr. punto 22 del ricorso). Quanto alle sedi scolastiche della Regione Abruzzo, ha evidenziato che: “.. come concordato con le OO.SS. di categoria, ai fini della mobilità interregionale, si è data precedenza ai dirigenti scolastici che avevano indicato l'Abruzzo come prima regione in ordine di preferenza. Si evidenzia che sono pervenute n. 20 domande di mobilità interregionale in entrata che indicavano l'Abruzzo come prima preferenza. Si è tenuto conto, inoltre, sempre nell'ambito delle domande che indicavano l'Abruzzo come priorità, delle precedenza previste dalle norme speciali nonché dell'interesse dell'amministrazione di assicurare una copertura delle titolarità delle istituzioni scolastiche quanto più omogenea nel territorio, evitando di concentrare le reggenze in una specifica area, con il rischio di penalizzare eccessivamente un determinato territorio”.

In definitiva, poste le considerazioni soprasvolte, deve ritenersi sussistente il fumus boni iuris, avendo il ricorrente assolto all' onere probatorio relativo alla dimostrazione dell'esistenza di sedi vacanti e disponibili e non avendo, di contro, l'Amministrazione dimostrato la sussistenza di preminenti ragioni che renderebbero inattuabile la richiesta domanda di mobilità.

Quanto al periculum in mora, risulta documentalmente provato e, in ogni caso, non contestato, che la madre del ricorrente sia portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992. Ciò premesso, non v'è chi non veda come la considerevole distanza tra la sede di servizio del ricorrente e l'abitazione della di lui madre pregiudicherebbe l'effettiva assistenza al disabile, con conseguente pregiudizio del medesimo. Difatti, viene qui in rilievo un significativo pregiudizio relazionale, apprezzabile in questa sede in quanto sufficiente ad integrare gli estremi dell'irreparabilità del danno ex art. 700 c.p.c., in ragione della natura non patrimoniale dello stesso e, quindi, della sua insuscettibilità ad essere ristorato ex post con la tutela per equivalente.

La domanda, dunque, merita accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi, considerata la non complessità e la serialità delle questioni trattate.

PQM - Visti gli art. 669 bis e seguenti e 700 cpc, ogni ulteriore domanda disattesa:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al MIM di assegnare al ricorrente in una sede di servizio nell'ambito della Regione Molise ovvero della Regione Abruzzo tra quelle vacanti o disponibili, anche eventualmente in reggenza; - condanna il MIM alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del procedimento”.

Sul punto si evidenzia la recentissima **Ordinanza del 22.07.2023, del Tribunale di Vercelli, sez. Lavoro, dott.ssa Baici**: “ha ordinato al MIM di disporre l'assegnazione del ricorrente ad una sede di servizio, nell'ambito della regione Campania, o di altra Regione limitrofa al luogo di residenza della persana disabile, tra quelle vacanti o disponibili (anche eventualmente in reggenza)”.

In data **9.10.2023, il Tribunale di Parma, Sez. Lavoro, il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Ilaria Zampieri**: “condanna il Ministero convenuto all'assegnazione immediata di XXX presso la sede scolastica, **tra quelle vacanti e disponibili nella Regione Sicilia**, più vicina al luogo di residenza del ricorrente”.

In data **16 ottobre 2023, con Ordinanza il Tribunale di Verona, sez. Lavoro, Giudice dottor Marco Cucchetto**, ha statuito che:

“Nel merito della istanza deve preliminarmente ribadirsi, in consonanza con la diffusa e recente giurisprudenza di merito (anche di questo Ufficio: ord. 30.3.22 sub n.1943/21; v. pure Corte d'Appello di Ancona, sentenza del 28.1.2021 RG 90/2020; Corte d'Appello di Milano, sentenza 916/2021 del 15.7.2021, RG 165/2021; Corte d'Appello di Campobasso, sentenza 124/2021 del 16.7.2021, RG 31/2021) che l'esclusione della preferenza ex lege 104/1992 disposta nell'ambito delle procedure USR di gestione della mobilità interregionale



non è compatibile con il dettato di cui all'art. 33 della legge 104/1992 e con i principi costituzionali di riferimento (art. 32, 97 Cost.). Il necessario contemperamento fra i contrapposti interessi (quello del docente all'assistenza continuativa del parente disabile ex art. 33 legge 104/1992 e 97 Cost. e quello dell'istituzione scolastica al buon andamento ex art. 97 Cost), sotteso all'inciso "se possibile" contenuto nel ricordato art. 33 cit., non può essere compiuto in via generale ed astratta, attraverso le previsioni del bando di concorso o della normativa che presidia la mobilità interregionale, cioè attraverso una previsione che aprioristicamente, senza alcuna possibilità di valutazione del caso concreto, esclude il rilievo del ruolo di referente unico del familiare disabile durante la permanenza triennale nella fase di prima assegnazione.

Così ragionando, anche nelle ipotesi in cui il trasferimento interregionale fosse attuabile con un minimo dispendio degli interessi facenti capo all'amministrazione, dovrebbe essere sacrificata l'istanza della dipendente, referente unica ex art. 104/1992.

Non è fondata la censura del Ministero resistente relativa al fatto che la ricorrente avrebbe indicato prioritariamente più sedi (Comune di Acireale; Comune e Provincia di Catania) diverse da quella più vicina al domicilio della persona da assistere (Comune di Milazzo) ex art. 33 c. V cit., così frustrando le finalità della legge.

Agevole rilevare sul punto che la persona da assistere risiede pacificamente nello stesso luogo di residenza della odierna ricorrente, per come emerge dalla certificazione aggiornata al 5.9.23 prodotta in atti sub doc. 16 ric., risultando dunque la sede prioritariamente indicata in Acireale quella in concreto coincidente col domicilio attuale della persona da assistere.

Neppure può essere accolta la censura relativa al fatto che la dirigente (XXX) collocatasi all'ultimo posto utile della graduatoria per la mobilità dei dirigenti scolastici stilata dall'USR Sicilia fosse dotata di maggiore anzianità e non avesse visto riconoscerle il titolo di precedenza per assistenza a familiare disabile: ogni posizione deve essere autonomamente valutata ai sensi e per le finalità ex art. 33 cit. ed in questa sede non mette conto di accertare se fosse stata legittimamente o meno disconosciuta la precedenza della dirigente XXX quanto, piuttosto, verificare se spetti o meno la precedenza alla odierna ricorrente.

In questo giudizio risulta documentalmente – ed il dato non è smentito da elementi di segno contrario – che XXX sia la referente unica di sua suocera non essendo gli altri parenti più prossimi in grado di occuparsene per le ragioni innanzi illustrate e documentate; né è dubitabile la condizione di disabilità con handicap grave ex art. 3 c. 3° L. 104/92 riconosciuta a XXX sin dal 7.2.23 (doc. 18 ric.).

La ricorrente è già stata riconosciuta titolare dei permessi ex lege 104 ma la distanza che separa la sede attuale (Pescantina) da quella di residenza della suocera (Acireale) -pari ad oltre 1200 km percorribili in oltre 13 ore di auto – rende puramente formale il dato e vanifica di fatto le finalità assistenziali poste a presidio della normativa sui benefici.

Infine il MIM ha sostenuto che non residuano posti vacanti e disponibili nella Regione Sicilia, non potendo neppure valutarsi le sedi assegnate "in reggenza" poiché afferenti a posti oggetto a vario titolo di riserva di legge a favore di dirigenti scolastici in organico regionale e titolari in via transitoria di altro incarico con diritto alla conservazione del posto.

Quanto alla presenza di posti vacanti e disponibili debbono ovviamente valutarsi anche sedi in reggenza, notoriamente numerosissime all'esito di ogni turno di assegnazione (come risultanti dal doc. 15 di parte ricorrente, non specificamente contestato dalla resistente), tra le quali l'Amministrazione scolastica non ha dimostrato – e ne era onerata per il principio di vicinanza della prova – la mancanza di sedi in reggenza con sufficiente dimensionamento disponibili per l'assegnazione di un dirigente scolastico.

Non risultano sotto ulteriore profilo, quanto alla regione Sicilia, candidati dotati di titoli prevalenti, essendo il relativo onere della prova a carico della resistente: non appare infatti configurabile alcun onere probatorio in capo alla lavoratrice, priva di alcuno strumento per accertare se altri vincitori del concorso, meglio collocati in graduatoria, vantino o meno la tutela stabilita dalla l. 104/92. I basilari principi di vicinanza della prova impediscono di onerare la ricorrente della prova relativa all'assenza di titolari dei diritti ex l. 104/92, con punteggi superiori al suo, in numero superiore alle sedi messe a concorso nella regione Sicilia. Trattasi, infatti, di dati in possesso del solo Ministero, il quale nulla ha specificamente



dedotto sul punto, così come in ordine ad eventuali esigenze tecniche o organizzative, ostantive all'invocata assegnazione (la cui allegazione e prova grava pacificamente sulla parte datoriale: v. ad es. Cass. n. 6150/2019).

Deve, non di meno, rilevarsi che all'accertamento del diritto in capo alla ricorrente, al momento dell'attuazione del presente provvedimento, in mancanza di posti vacanti l'assegnazione dovrà comunque essere effettuata, eventualmente anche in sovrannumero.

Il ricorso è allora del tutto fondato per quanto concerne il profilo del fumus boni iuris, essendo evidente che il mancato trasferimento della ricorrente, valutato in una con la totale mancanza di un provvedimento dell'Amministrazione resistente, ha ingiustificatamente ed illegittimamente frustrato e compresso il diritto della ricorrente.

Quanto al periculum in mora si apprezza la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la dirigente in quanto il mancato accoglimento della presente domanda cautelare pregiudicherebbe irrimediabilmente la vita personale e familiare dell'istante, imponendole viaggi - tanto defatiganti quanto scarsamente efficaci - verso la residenza della suocera, con intuibile riverbero sul benessere psicofisico e sul diritto alla salute del soggetto da assistere, che ne sarebbe verosimilmente compromesso (per la notevole distanza chilometrica tra la attuale sede di servizio e quella della suocera a Acireale).

La grave condizione di handicap della suocera della ricorrente è stata riconosciuta dalla Commissione Medica (doc. 18 ric.). La ricorrente ha poi illustrato puntualmente e documentalmente la situazione familiare della suocera e la situazione di tutti gli altri soggetti astrattamente onerati dell'assistenza ex lege 104. Sul punto non ci sono valide e specifiche contestazioni dell'amministrazione. Deve, dunque, ritenersi che l'attesa dell'esito del giudizio di merito andrebbe a ledere irreparabilmente il diritto della ricorrente di continuare ad assistere la propria suocera gravemente disabile.

In via cautelare appare allora necessario accogliere il ricorso nei sensi di cui in dispositivo, mentre le spese di lite debbono essere regolamentate in sede di giudizio di merito già instaurato. P.Q.M. - 1) ordina all'amministrazione scolastica resistente di assegnare immediatamente la ricorrente, quale dirigente scolastico, alla regione Sicilia in una delle sedi disponibili messe a concorso o in una delle sedi tuttora disponibili ed assegnate, medio tempore, in reggenza, eventualmente anche in sovrannumero, vicine ad XXX, ove risiede la suocera XXX portatrice di handicap ex art. 3 c. 3° L. 104/92, secondo l'ordine indicato dalla ricorrente in domanda, il tutto nei sensi di cui in parte motiva; 2) spese al definitivo."

oooOOOooo

Tanto premesso, la **Prof.ssa Patrizia Giurleo** come sopra assistita e rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

all'Ill.mo **Tribunale di Trapani - Sez. Lavoro in Composizione**, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, sostituita con il deposito di note scritte **ex art. 127 ter c.p.c.**, voler accogliere il presente reclamo e per l'effetto **RIFORMARE** e/o **REVOCARE** l'impugnata ordinanza del Tribunale di Trapani - sezione Lavoro, Giudice Dott. Mauro Petrusa, Ordinanza di rigetto del 4294/2024 (RGN. 1478/2024), depositata e comunicata in data 13.12.2024, e conseguentemente **ACCOGLIERE la seguente domanda**, già proposta in primo grado,

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora a) ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. ex artt. 3 e 97



Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.

ACCERTARE, PRONUNZIARE e DICHIARARE il diritto della Prof.ssa Patrizia Giurleo, in applicazione dell'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, ad essere assegnata, quale Dirigente Scolastico, ad una sede quanto più vicina possibile alla residenza del Figlio da assistere, e quindi *in primis* ad un istituto scolastico sito nel comune di Trapani, oppure nella Provincia di Trapani, in alternativa in una sede disponibile nel territorio vicino al familiare da assistere, o comunque in una delle sedi scolastiche vacante e disponibili, come indicate in premessa, per l'anno scolastico 2024/2025, a decorrere dal 1.9.2024 o successivamente, congelando una delle sedi scolastiche vacanti e disponibili, come evidenziate nella domanda di preferenza delle sedi. **Si evidenzia l'Istituto Superiore "Leonardo da Vinci", Piazza XXI Aprile snc 91100 Trapani (codice meccanografico TPIS01800P).**

PRONUNZIARE, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e comunque disporre la disapplicazione dell'atto con cui sono state assegnate ai candidati vincitori le varie Regioni e con cui la ricorrente è stata assegnata alla Regione Piemonte, degli eventuali altri atti con cui sono state attribuite le sedi libere e disponibili della Regione Sicilia, nonché di eventuali clausole illegittime contenute in tutti gli atti emanati dal MIM, e per l'effetto,

CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del ministro pro tempore, anche per il tramite delle sue articolazioni periferiche competenti (nella specie, l'USR per la Sicilia) ad assegnare alla Prof.ssa Patrizia Giurleo, quale Dirigente Scolastico, ed ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, una sede di servizio quanto più vicina possibile alla residenza del Figlio da assistere, e quindi *in primis* ad un istituto scolastico sito nel comune di Trapani, **si evidenzia l'Istituto Superiore "Leonardo da Vinci", Piazza XXI Aprile snc 91100 Trapani (codice meccanografico TPIS01800P)**, oppure nella Provincia di Trapani, nonché adottare tutto quanto ritenuto a ciò necessario.

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva della ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che pertanto il contributo unificato, trattandosi di controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, è pari ad € 147,00

IN VIA ISTRUTTORIA SI CHIEDE

- a) **DISPORRE** per l'acquisizione del fascicolo personale della ricorrente;
- b) **DISPORRE** per la chiamata in causa degli eventuali controinteressati mediante notifica per pubblici proclami e nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c.;
- c) **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione e del Merito di **ESIBIRE** la documentazione comprovante i pensionamenti dei dirigenti scolastici in servizio presso tutte le sedi scolastiche di tutti gli Uffici Scolastici Regionali d'Italia, avvenuti nell'a.s. 2023/2024, per essere collocati in pensione dal 1.9.2024.



e) **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione e del Merito di esibire l'elenco delle sedi dirigenziali effettivamente vacanti e disponibili di tutte le sedi scolastiche di tutti gli Uffici Scolastici Regionali d'Italia, per l'a.s. 2024/2025.

Con riserva di modificare ed integrare i mezzi di prova in virtù della condotta processuale di controparte.

IN SUBORDINE

Nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere di non accogliere un provvedimento favorevole per l'odierna ricorrente, di **NON CONDANNARE** la stessa alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la novità della vertenza.

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva della ricorrente.

SI PRODUCE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE NELLA FASE DI RECLAMO

AAAA. Ordinanza negativa del 13.12.2024 – Tribunale di Trapani, Sez. Lavoro, Dr. Petrusa.

BBBB. Ordinanza del 22.07.2023 Tribunale di Vercelli.

CCCC. Decreto di rigetto n. 1492/2023 del 29.9.2023 - RGN. 570/2023 - Tribunale di Vercelli, sez. Lavoro, in composizione collegiale.

DDDD. Decreto n. 13522 del 28.08.2024 - Ambito Territoriale di Agrigento-Reggenze

EEEE. Decreto n. 17370 del 28.08.2024 - Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna-Sedi Vacanti e Disponibili ed in Reggenze.

FFFF. Decreto n. 20335 del 29.08.2024 - Ambito Territoriale di Palermo-Reggenze

GGGG. Decreto n. 3909 del 28.08.2024 - Ambito Territoriale di Ragusa-Reggenze.

HHHH. Tutte le Sedi vacanti e disponibili in Sicilia.

IIII. Ordinanza del 27.09.2024 del Tribunale di Foggia, Sez. lavoro, Dott.ssa Angela Vitarelli.

INOLTRE DISPORRE L'ACQUISIZIONE DEL FASCICOLO TELEMATICO DI CUI AL RICORSO CAUTELARE N. 1478/2024 CONTENENET TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, DEPOSITATA – TRIBUNALE DI TRAPANI – SEZ. LAVORO – GIUDICE DOTT. MAURO PETRUSA.

SI PRODUCE ALTRESI' LA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA NEL RICORSO INTRODUTTIVO

1. Certificato di Servizio e Cedolino Paga rata di agosto. **2.** Verbale di Invalidità. **3.** Certificato medico. **4.** Domanda di partecipazione Concorso DS. **5.** Ordine di preferenza. **6.** Assegnazione ai ruoli regionali a.s 2024/2025. **7.** Indicazione preferenza sedi. **8.** Elenco sedi. **9.** Richiesta. **10.** Decreto n. 20335 dell'USR Sicilia. **11.** Decreto 32463 del 29.07.2024, incarico di presidenza. **11.1.** Decreto 32463 del 29.07.2024, incarico di presidenza. Allegato. **12.** Decreto n. 32780 del 31.07.2024 – incarichi in reggenza. **13.** Giurisprudenza di Merito richiamata nel ricorso. Memoria integrativa (ex art. 700 c.p.c.). Note autorizzate (ex art. 700 c.p.c.)

Bologna / Trapani, 26.12.2024

Avv. Giuseppe Versace

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna, in qualità di Procuratore della **Prof.ssa Patrizia Giurleo**, considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, coincidente con tutti i candidati vincitori del Concorso riservato per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale



Dirigente Scolastico di cui a D.M. 107 dell'8.06.2023, che sono stati individuati ai ruoli regionali a.s 2024/2025 relativa al Concorso Dirigenti scolastici (DM 107/2023), presso tutti gli USR, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerata altresì la difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno dei tanti (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di domicilio di tutti i controinteressati, non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza),

FORMULA ESPRESSA ISTANZA

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito

VOGLIA

Autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i candidati vincitori del Concorso riservato per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui a D.M. 107 dell'8.06.2023, che sono stati individuati ai ruoli regionali a.s 2024/2025 relativa al Concorso Dirigenti scolastici (DM 107/2023), presso tutti gli USR attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del suddetto atto ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; **b)** nome del ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni convenute; **c)** indicazione dei controinteressati individuati come tutti i candidati vincitori del Concorso riservato per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui a D.M. 107 dell'8.06.2023, che sono stati individuati ai ruoli regionali a.s 2024/2025 relativa al Concorso Dirigenti scolastici (DM 107/2023), presso tutti gli USR (con eventuale omissione dei nomi dei controinteressati a tutela della riservatezza); **d)** Estratto del ricorso, con oscuramento dei nominativi e delle patologie delle persone con portatore di handicap, L. 104/1992, e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Bologna / Trapani, 26.12.2024

Avv. Giuseppe Versace

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Avv. Giuseppe Versace (C.F.: VRSGPP70A02A065C)
ATTESTA ai sensi di legge che la presente copia informatica contenente
il presente atto è conforme all'originale cartacea da cui è estratta.
Bologna, 22.01.2025 Avv. Giuseppe Versace

